
 Città di Moncalvo	COMUNE DI MONCALVO	 Unione Terre del Tartufo
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 28/04/2023	

OGGETTO:

ALIQUOTE ANNO 2023 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022.

L'anno **DUEMILAVENTITRE** addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore 19 e minuti 00

nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ORECCHIA Christian	X	
2	MARZANO Barbara	X	
3	GIROLDO Andrea	X	
4	IPPOLITO Mirko	X	
5	MAFFEZZONI Guido Giambattista	X	
6	BONELLO Barbara	X	
7	BIANCO Pier Luigi	X	
8	VARVELLI Annamaria	X	
9	OTTONE Mattia	X	
10	MUSUMECI Diego	X	
11	ZONCA Mario	X	
12	SANDIANO Giovanni	X	
13	ZUCCOTTO Sara	X	
	TOTALE	13	=

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Rita Aiello, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. ORECCHIA Christian, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce il sindaco.

Premesso che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dai commi da 739 a 783, art. 1, Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Richiamata la Deliberazione di questo Consiglio n. 20 in data 27/04/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Richiamate integralmente tutte le disposizioni del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria – IMU, disciplinata dalla Legge 160/2019, art. 1, commi da 739 a 783, approvato da questo Consiglio con Deliberazione n. 19 in data 27/04/2022;

Dato atto che:

- il comma 48 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 stabilisce che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà”*;
- il comma 751, dell'art. 1, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023), art. 1, comma 81, ha introdotto all'art. 1, comma 759 della Legge 160/2019, la lettera g-bis) con la quale si prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) degli immobili *“non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.”*;

Visti:

- l'art.1 comma 756 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, modificato dall'art.1 comma 837 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, che prevede: *“A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo.”*;
- l'art.1 comma 757 della Legge n.160/2019 il quale stabilisce che qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;
- l'art.1 comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall'art.1 comma 837 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, che prevede *“Le aliquote e i regolamenti hanno*

effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755";

Preso atto che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del summenzionato prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Evidenziato che ad oggi il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Ritenuto dunque di riservarsi di diversificare le aliquote in riferimento alle fattispecie individuate allorquando sarà emesso il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze ai sensi e per effetto del comma 756 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che il fabbisogno finanziario dell'ente, per garantire la corretta gestione, il mantenimento dei servizi erogati e la conservazione degli equilibri di bilancio, può essere soddisfatto con la conferma per l'anno 2023 delle aliquote IMU 2022 approvate con la Deliberazione di questo Consiglio n. 20 in data 27/04/2022 nelle seguenti misure:

a) Aliquota 4,0 per mille:

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;

b) Aliquota 6,6 per mille:

Unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella);

c) Aliquota 1,0 per mille:

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;

d) Aliquota 9,6 per mille:

Terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;

Fatto presente che, confermando anche per l'anno 2023 l'aliquota ridotta del 6,6 per mille, introdotta inizialmente con D.C.C. n. 5 del 30/03/2017, per l'unità abitativa appartenente alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella), vengono altresì confermate le condizioni per il riconoscimento dell'aliquota ridotta, le modalità di applicazione e gli adempimenti formali in capo al soggetto passivo, che prevedono:

1. l'unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale del comodatario, il quale deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa;
2. l'agevolazione decorre dalla data di inizio della concessione, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione del conduttore nei registri anagrafici di residenza all'indirizzo dell'immobile

concesso in comodato, ovvero dal 1° gennaio dell'anno cui fa riferimento la dichiarazione in caso di concessione già in essere;

3. per poter beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Il soggetto passivo è ugualmente tenuto a dichiarare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, negli stessi tempi sopra previsti;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 775, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, con il quale il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025, inizialmente differito al 31 marzo 2023 con D.M. 13 dicembre 2022, viene prorogato al 30 aprile 2023;

Atteso che con D.M. 19/04/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023.

Visto il Decreto Interministeriale del 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Udita la dichiarazione di voto contrario del consigliere Zonca: rido e voto contrario perché le aliquote IMU sicuramente saranno abbassate il prossimo anno.

Con voti favorevoli 9 astenuti 0 contrari 4 (Zonca, Musumeci, Sandiano, Zuccotto), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di confermare per l'anno 2023, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvate per l'anno 2022 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 27/04/2022, nelle seguenti misure:
 - a) Aliquota 4,0 per mille:
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7;
 - b) Aliquota 6,6 per mille:

Unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre - figlio) ed in linea collaterale entro il secondo grado (fratello - sorella);

- c) Aliquota 1,0 per mille:
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - d) Aliquota 9,6 per mille:
Terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati diversi da quelli indicati ai punti precedenti;
- 3) Di confermare le condizioni per il riconoscimento e l'applicazione dell'aliquota ridotta del 6,6 per mille, di cui al precedente punto 2) lett. b), nonché gli adempimenti formali in capo al soggetto passivo, già previste con Deliberazione di questo Consiglio n. 47 in data 30/09/2020, ossia:
- 1. l'unità immobiliare concessa in comodato deve essere utilizzata come abitazione principale del comodatario, il quale deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la stessa;
 - 2. l'agevolazione decorre dalla data di inizio della concessione, ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione del conduttore nei registri anagrafici di residenza all'indirizzo dell'immobile concesso in comodato, ovvero dal 1° gennaio dell'anno cui fa riferimento la dichiarazione in caso di concessione già in essere;
 - 3. per poter beneficiare dell'agevolazione il soggetto passivo è tenuto a presentare apposita dichiarazione redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune entro i termini di legge previsti per la presentazione della dichiarazione IMU. Il soggetto passivo è ugualmente tenuto a dichiarare la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, negli stessi tempi sopra previsti;
- 4) Di riservarsi, qualora venisse approvato il decreto di cui al comma 756, art. 1, Legge n. 160/2019, la verifica di coerenza delle aliquote ridotte con le prescrizioni che saranno ivi indicate.
- 5) Di demandare al servizio tributi il compito di provvedere ad inserire la presente deliberazione, entro i termini di legge e nel rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico approvate con Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto il Ministero dell'Interno, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della legge 160/2019, modificato dall'art.1 comma 837 lett.b della Legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Infine, stante l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, con voto espresso separatamente, per alzata di mano, favorevoli 9 astenuti 0 contrari 4 (Zonca, Musumeci, Sandiano, Zuccotto), delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI MONCALVO
PROVINCIA DI ASTI

a) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio

verificato che la proposta di deliberazione di cui all'oggetto è conforme alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della stessa, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

Moncalvo lì 20/04/2023

Il Responsabile del Servizio Tributi
f.to in originale Antonella Selva

b) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000
Visto il Regolamento sui Controlli Interni

esprime, in ordine alla regolarità contabile

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE CONTRARIO
 L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE.

Moncalvo lì 20/04/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to in originale Michele Frison

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to in originale Christian Orecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Rita Aiello

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 08/05/2023 al 23/05/2023.

Moncalvo, 08/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Rita Aiello

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa è divenuta esecutiva in data _____

- per la decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000
- in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000

Moncalvo, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale

Moncalvo, 08/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to in originale Rita Aiello